



COMUNE DI LEVERANO

Provincia di Lecce

Ufficio Segretario

Prot. n. 16864 del 30/09/2021

Leverano, li 30/09/2021

CIRCOLARE N. 3/21
DEL SEGRETARIO GENERALE

Al Datore di Lavoro

Arch. Valerio Costantino

E, p.c. **Al Signor Sindaco**
Ai Sigg.ri Assessori comunali
Ai Sigg. Consiglieri Comunali
Sigg.ri dipendenti comunali
Sigg. collaboratori, tirocinati

Oggetto: Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico. Disposizioni.

In applicazione del recente Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 rubricato “*Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening*”, con la presente si segnala che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 - termine di cessazione dello stato di emergenza - al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, per accedere nei luoghi di lavoro, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 del DL n. 52/2021.

Tale disposizione si applica a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, presso questo Ente l'attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni, nonchè ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice.

Per contro, non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Coloro che non siano in possesso della certificazione verde COVID-19 o che risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione nè altro compenso o emolumento, comunque denominati.

L'accesso dei soggetti di cui sopra nei luoghi di lavoro in violazione degli obblighi suesposti, è punito con la sanzione in euro da 600 a 1.500, fermo restando le conseguenze disciplinari previste dall'ordinamento degli enti locali e dal "Regolamento sulla Responsabilità disciplinare e sul procedimento disciplinare" approvato dal nostro Ente con deliberazione del Commissario Straordinario n. 41 del 12.3.2002 così come integrato da successive disposizioni di legge.

Accertata e contestata la violazione di cui trattasi, l'Ente trasmetterà al Prefetto gli atti relativi alla violazione, il quale provvederà ad irrogare la medesima sanzione.

Cio posto per quanto concerne la modalità operativa per l'organizzazione sul controllo e sulle verifiche della validità della certificazione verde COVID-19, si invita la SV, in qualità di datore di lavoro, ad adottare tutte le misure idonee e necessarie affinché, entro il 15 ottobre p.v., si portino ad esecuzione le disposizioni di cui al DL 127 del 21/09/2021.

Si confida nella puntuale osservanza delle disposizioni contenute nella presente circolare.

Cordiali saluti.

**Il Segretario Generale
(Dott. Dario VERDESCA)***

(*) Il documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa